

**SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI
DERIVANTI
DALLE OPERAZIONI DI PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE**

Capitolato Speciale di Appalto

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	3
ART. 3 - RIFIUTI OGGETTO DEL SERVIZIO	3
ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO – VARIAZIONI – OPZIONI	3
ART.5 - QUANTITATIVO DEL MATERIALE DA TRATTARE	4
ART.6 –IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO	4
ART.7 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	5
ART.8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	6
ART.9 – CAUZIONI.....	8
ART.10 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE.....	9
10.1 Partecipazione alla gara di intermediari di rifiuti senza detenzione.....	10
ART.11 – AVVALIMENTO.....	11
ART.12 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE.....	11
ART.13 – –RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO-DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.....	13
13.1 – Responsabile del procedimento.....	13
13.2 -Direttore dell'esecuzione	14
ART.14 – IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA	14
ART.15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	14
ART.16 - REVISIONE PREZZI.....	16
ART.17 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	16
ART.18 - PENALI	16
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	17
ART. 20 – SUBAPPALTO	18
ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO.....	18
21.1 Risoluzione.....	18
21.2 Recesso.....	19
ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....	19
ART.23 - DISPOSIZIONE FINALE	20

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto, il servizio di ritiro, trasporto e recupero presso impianti autorizzati ubicati nell'ambito del territorio nazionale, dei rifiuti – codice CER 20.03.03, provenienti dalle operazioni di pulizia meccanizzata delle strade del Comune di Napoli.

ART. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Vedi Disciplinare Tecnico.

ART. 3 - RIFIUTI OGGETTO DEL SERVIZIO

Vedi Disciplinare Tecnico.

ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO – VARIAZIONI – OPZIONI

La durata del contratto decorrerà dalla data di effettivo inizio del servizio che dovrà risultare da un apposito verbale debitamente sottoscritto da un rappresentante dell'ASIA e da un rappresentante dell'Impresa aggiudicataria. Il contratto avrà durata 12 mesi. L'inizio del servizio è previsto entro 7 giorni dalla stipula del contratto o da altra data indicata da ASIA.

Tale durata è puramente indicativa poiché la reale durata è commisurata all'esaurimento dell'importo di cui al successivo art. 6.

L'ASIA si riserva, alla scadenza del contratto e successivamente alla pubblicazione del nuovo bando di gara, di prorogare la durata dell'appalto per il tempo necessario alla stipula del nuovo contratto e fino ad un massimo di 120 giorni.

L'ASIA si riserva l'opzione, entro 30 giorni dalla scadenza dell'appalto, di chiedere alla impresa aggiudicataria la prosecuzione del servizio in oggetto, per un periodo massimo ulteriore di 12 mesi.

ART.5 - QUANTITATIVO DEL MATERIALE DA TRATTARE

Vedi Disciplinare Tecnico.

Si precisa che le quantità indicate nel citato Disciplinare Tecnico non possono in alcun caso essere considerate vincolanti per ASIA.

ART.6 –IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo presunto totale a base di gara è pari a € 2.380.000,00 oltre IVA come per legge di cui € 1.020.000,00 per il servizio base, € 1.020.000,00 per l'opzione di 12 mesi ed € 340.000,00 per la c.d. facoltà di proroga.

Come schematizzato nella tabella di seguito indicata:

Servizio base	Opzione 12 mesi	Proroga tecnica	Importo totale presunto
1.020.000,00	1.020.000,00	340.000,00	2.380.000,00

Tali importi sono stati calcolati ipotizzando, in base ad una stima di produzione, le quantità di rifiuti codice CER 20.03.03 (**6000 Ton**) da raccogliere ed avviare a selezione annualmente, come indicato all'art. 4 del disciplinare tecnico.

I sopraindicati importi non sono, pertanto, in alcun modo vincolanti per ASIA.

Nell'ipotesi in cui le quantità di rifiuti codice CER 20.03.03, da trattare e recuperare dovessero essere inferiori alle sopraindicate stime produttive, l'impresa aggiudicataria non avrà nulla da pretendere.

Si precisa che l'importo unitario a base di gara è pari a:

170,00 €/Ton

per il ritiro, il trasporto ed il recupero finale dei rifiuti codice CER 20.03.03.

Il prezzo è da intendersi oltre IVA e comprensivo di tutti gli oneri inerenti il ritiro, il trasporto - pedaggi compresi – ed il recupero dei rifiuti di cui al Disciplinare Tecnico e ogni eventuale altro onere, tutti inclusi e nessuno escluso.

ART.7 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA del 09/07/2012 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/06 con esclusione delle offerte in aumento. L'Aggiudicazione avverrà in presenza anche di una sola offerta valida.

Il prezzo utilizzato per l'aggiudicazione sarà dato dal miglior ribasso sull'importo unitario a base di gara di cui al precedente art. 6.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. Nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la validità dell'offerta deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A", di cui al successivo art. 8. In tale seduta, in alternativa a quanto sopra esposto, qualora la Commissione aggiudicatrice lo ritenga più opportuno, si potrà procedere anche alla verifica della mera presenza all'interno delle buste "A" della documentazione richiesta, rinviando ad una immediatamente successiva seduta riservata, la verifica puntuale della conformità della documentazione presentata a quanto richiesto dagli atti gara.

Sempre nella prima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Le verifiche verranno condotte, in seduta riservata, utilizzando la documentazione prodotta a tal fine ai sensi dei punti III.2.2) e III.2.3) del Bando di gara. Nelle ipotesi in cui tale documentazione non fosse prodotta si procederà alle opportune integrazioni.

Compiuta tale verifica la Commissione aggiudicatrice, nuovamente in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ("Busta B"), di cui al successivo art. 8 del presente capitolato, e data lettura delle stesse, formerà la graduatoria delle offerte con l'indicazione dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria.

Nell'ipotesi di presenza di due o più offerte identiche, il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore

impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. Anche l'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste; nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la validità dell'offerta migliorativa deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della Commissione aggiudicatrice.

Qualora ne ricorrano le condizioni e la Commissione di gara lo ritenga opportuno le operazioni di aggiudicazione sopra descritte potranno essere svolte anche in **un'unica giornata**.

In presenza di n. 5 o più offerte valide, la Commissione aggiudicatrice provvederà a segnalare al Responsabile del Procedimento le offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Qualora nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi fossero più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo.

Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara rimetterà gli atti al Responsabile del Procedimento. Effettuate le opportune verifiche ed adottati i consequenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06, nonché dal D.P.R. n. 207/2010, la Commissione di Gara, di nuovo in seduta pubblica, dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, potrà essere valutata la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06.

La verifica delle offerte avverrà contemporaneamente nelle modalità ed entro i limiti previsti dal comma 7 dell'art. 88 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

ART.8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine

indicato nel Bando di Gara, un plico, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **"GARA N. 252/ACU/2012 SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE "**. *Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto.* Il plico dovrà contenere al suo interno almeno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA "A", BUSTA "B".

La **Busta "A"**, recante la dicitura **"GARA N.252/ACU/2012 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, dovrà contenere:

- a) La documentazione di cui al **punto III.2.1** del bando di gara;
- b) La documentazione di cui al **punto III.2.2** del bando di gara;
- c) La documentazione di cui al **punto III.2.3** del bando di gara.
- d) Copia del nostro Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) debitamente firmato per accettazione;
- e) Copia della ns. "Nota informativa sui pericoli ed i rischi esistenti nelle sedi aziendali" debitamente firmata per accettazione ;
- f) Il "Piano di Sicurezza" redatto ai sensi del D.Lgs 81/08 ,specifico per le attività oggetto del bando di gara . In alternativa al predetto "Piano di Sicurezza", la ditta partecipante alla gara, ove lo ritenga opportuno, potrà presentare, debitamente compilato e firmato , il ns. modello "Quadro dei Rischi e dei Pericoli – Piano di Sicurezza";
- g) La nota informativa sui pericoli ed i rischi, nonché le norme di prevenzione e protezione da osservare all'interno degli impianti della ditta partecipante .

Si precisa che le imprese partecipanti alla gara sono tenute nel loro esclusivo interesse, prima della presentazione dell'offerta, a prendere visione dei luoghi ove dovrà essere effettuato il servizio oggetto della presente gara, anche allo scopo di prendere conoscenza dello stato dei luoghi e dello svolgimento delle attività ai fini della sicurezza lavoro.

In caso di ATI tutte le imprese che la compongono dovranno prendere visione dei suddetti luoghi.

La **Busta "B"** contenente la sola offerta economica, recante la dicitura **"GARA N. 252/ACU/2012 - OFFERTA ECONOMICA"**. L'offerta dovrà essere presentata utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA**

ECONOMICA e dovrà contenere il ribasso sull'importo unitario a base di gara di cui all' art.6. da indicare sia in cifre che in lettere, datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante.

Gli importi dovranno limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA.

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte. La compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dell'Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall'Impresa medesima. All'offerta economica andranno allegati gli **elementi costitutivi dell'offerta** per la determinazione del costo del servizio. A tale fine occorrerà compilare tutte le pagine del Modello 2 – offerta economica. Inoltre andrà allegato il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando il **Modello “SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA”**. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/06 le indicazioni dell'impresa concorrente consentiranno una prima verifica della congruità delle offerte presentate.

ART.9 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. **cauzione provvisoria**, prestata ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara. **Si ricorda che ai sensi dell'art. 75 comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, “l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti”.** In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, **congiuntamente**, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla **sola impresa mandataria**, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l' Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria (cd **cauzione definitiva**), prestata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D.

Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell'appalto), fatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli successivi. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

Entrambe le garanzie (**provvisoria** e **definitiva**) dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara.

ART.10 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.

A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare, **a pena di esclusione dell'ATI**, l'intera documentazione e possedere i requisiti di seguito indicati.

A tal proposito, si precisa che fermo restante la partecipazione in ATI di concorrenti appartenenti alla medesima tipologia (ovvero tra proprietari o gestori di impianti di recupero, tra trasportatori o tra intermediari) per i quali necessita comunque l'istituto dell'avvalimento nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 163/06 o del subappalto nei limiti consentiti dall'art. 118 del D.Lgs n. 163/06 per i requisiti non posseduti, nel caso di **raggruppamento tra proprietari o gestori di impianti di recupero e trasportatori** i requisiti da possedere sono i seguenti:

ciascuna delle imprese costituente l'ATI dovrà possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1. lettere a), b), c) ed e) nonché III.2.2 lettera b); mentre i requisiti di cui ai punti III.2.1 lett. d) ed f), III.2.2 lett. a), nonché III.2.3 lett. a) e b) dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso.

Nell'ipotesi in cui l'offerta presentata sia incompatibile con quanto sopra esposto si procederà all'esclusione dalla gara dell'intera ATI.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori dovranno produrre – ai soli fini di economia procedurale - la documentazione di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, l'autodichiarazione resa mediante Modello 1 bis, nonché apposita dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità. Con riferimento al requisito di cui al punto III.2.1) lett. b) del bando di gara, esso deve essere posseduto sia dal consorzio che dal consorziato indicato in sede di offerta quale esecutore. Nelle ipotesi di indicazione di una pluralità di consorziati - esecutori si applicherà la disciplina prevista per le ATI come sopra indicata.

10.1 Partecipazione alla gara di intermediari di rifiuti senza detenzione

Nel caso il partecipante sia un soggetto che esercita attività di intermediazione dovrà:

- a) essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 8 classe D o superiore;
- b) per la intermediazione nell'attività di recupero dei rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia meccanizzata delle strade, avere la disponibilità per la presente procedura di gara e per tutta la durata dell'appalto di un impianto o di più impianti di recupero autorizzati secondo la vigente normativa ambientale per una capacità complessiva autorizzata che consenta il recupero delle quantità di rifiuti oggetto della presente procedura di gara. Il gestore dell'impianto non potrà concedere la disponibilità per il medesimo impianto a favore di più di un intermediario partecipante alla gara;
- c) per la intermediazione nell'attività di ritiro e trasporto dei rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia meccanizzata delle strade, avere la disponibilità per la presente procedura di gara e per tutta la durata dell'appalto di un accordo con un trasportatore in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 1 classe D o superiore oppure per la Categoria 4 classe D o superiore per i

rifiuti CER 20.03.03. Il trasportatore non potrà stipulare il predetto accordo con più di un intermediario partecipante alla gara.

Anche con riferimento agli intermediari, l'ASIA si riserva di richiedere eventuali integrazioni alla documentazione presentata, sia nel caso di aggiudicazione che nel corso del contratto, nonché di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione; qualora si riscontrasse la mancanza di tali requisiti l'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto ed escutere la cauzione prestata, con segnalazione del caso agli organi competenti.

ART.11 – AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.

ART.12 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. L'aggiudicazione definitiva avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/06, nonché dell'art. 8 del presente CSA.

Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 9 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 15 del presente CSA;
- b) **polizza assicurativa - o eventuale appendice** di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all'art. 17 del presente CSA;
- c) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di **costituzione** in raggruppamento temporaneo;
- d) comunicare **i nominativi del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. Si precisa che nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti dell'ASIA con il personale che opera per l'impresa aggiudicataria.**

- e) Adempiere agli obblighi di cui agli articoli 13 e 16 del **Disciplinare Tecnico**, per quanto applicabili;
- f) comunicare le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato di cui alla l. 136/2010 entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione.
- g) Nel medesimo termine di cui sopra, comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato;
- h) nonché produrre ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente capitolato con relativi allegati e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti. Ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 (**in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti**), decorsi i termini di legge, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti o di quelle ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- d) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;
- e) mancato inizio del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria;

L'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

Nelle ipotesi in cui, per documentate e motivate ragioni, si ravvisi la necessità di dover mutare la destinazione degli impianti di recupero, l'aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare ad ASIA l'eventuale nuovo elenco degli impianti di destinazione dei rifiuti di cui trattasi e di produrre al più tardi 45 giorni prima dell'inizio del servizio:

- i documenti relativi al nuovo sito che dovrà essere in regola con le vigenti normative e /o abilitato dalle Autorità competenti;
- dichiarazione CCIAA resa ai sensi del DPR n. 445/2000 preferibilmente mediante Modello dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante;
- autodichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- modello Protocollo di Legalità debitamente sottoscritto.

Resta in ogni caso fermo che, in caso di un eventuale cambio di impianto/i, non dovranno derivare costi aggiuntivi per ASIA né direttamente né indirettamente, con la conseguenza che il corrispettivo per il ritiro, il trasporto e il recupero dei rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia meccanizzata delle strade, rimarrà quello proposto dall'appaltatore in sede di offerta.

ART.13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO-DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

13.1 – Responsabile del procedimento

I Responsabili del Procedimento (RP), ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06 sono:

1. per la sola fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto, il funzionario indicato nel Bando di Gara.
2. per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata il responsabile del procedimento sarà l'ing. Paolo Stanganelli.

In particolare al RP come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti l'appalto; questi avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 14. Il RP potrà altresì procedere a verifiche ispettive senza obbligo di preavviso e, se del caso, comminare penali come da CSA.

13.2 -Direttore dell'esecuzione

Assume il ruolo di Direttore dell'esecuzione l'ing. Gianfranco Iodice.

A questi è affidato, ai sensi degli artt. 299 e ss. del D.P.R. 207/2010, il compito di sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

ART.14 – IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile del servizio che rappresenterà il referente dell'ASIA nei rapporti con la ditta appaltatrice ivi comprese eventuali contestazioni inerenti il servizio in argomento.

Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine il recapito del telefono, radiomobile, del fax ed e-mail.

Le comunicazioni nei confronti della ditta per il tramite del responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax/e-mail.

Il responsabile del servizio è tenuto a verificare la perfetta esecuzione di tutte le operazioni inerenti il servizio oggetto dell'appalto.

Qualora l'ASIA in occasione di proprie verifiche rilevasse inadempienze contrattuali relative all'espletamento del servizio, procederà a formale contestazione scritta. Per tali inadempienze saranno comminate direttamente le penali previste al successivo art. 18, senza che la ditta appaltatrice possa opporvisi.

ART.15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Alla impresa aggiudicataria sarà corrisposto un prezzo determinato in funzione di quanto previsto dall'art. 8 del presente CSA **in relazione alle quantità effettivamente trasportate e smaltite.**

Entro il 5 del mese successivo a quello in cui sono stati resi i servizi di cui trattasi, l'impresa aggiudicataria dovrà inviare alla Direzione Impianti ASIA il riepilogo dei trasporti effettuati (da a....) e le quantità effettivamente recuperate.

Dopo il controllo, la Direzione Impianti provvederà ad inviare i dati alla Direzione Acquisti che emetterà l'ordine di acquisto relativo. La impresa dovrà emettere la fattura riepilogativa mensile che dovrà riportare il numero d'ordine corrispondente. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, il certificato di avvenuto smaltimento, con l'indicazione della bolla di appartenenza ed in particolare previa restituzione di una copia del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario ai sensi del D. Lgs. 152/06 (bolle ecologiche e/o FIR relativi al periodo di fatturazione). Ai fini del pagamento verranno riconosciute solo bolle di pesatura emesse da ASIA e/o da impianti preventivamente da questa autorizzati. La fattura dovrà essere intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via L. Volpicella, n. 315 - 80147 NAPOLI, ed inviata presso la Direzione Amministrativa sita in Via ANTINIANA, 2/A 80078 POZZUOLI (NA). **Inoltre l'impresa aggiudicataria dovrà produrre autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il rispetto del limite di quantità massime trasportabili per ciascuna Classe di iscrizione** (vedi Deliberazione n. 2 del febbraio 2001 dell'ALBO NAZIONALE).

Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio, nonché verifica della documentazione relativa al corretto conferimento dei rifiuti, avverrà - **al netto di eventuali penali** - entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura. Quest'ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione. Il pagamento è inoltre subordinato alla acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL ed acquisito dalla stazione appaltante.

L'ASIA si riserva di effettuare ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 le verifiche delle autocertificazioni rese. L'ASIA si riserva altresì, con semplice preavviso scritto, di visionare e, a proprio insindacabile giudizio, di estrarre copia (nel rispetto del D. Lgs. 196/2003) direttamente presso le sedi della Impresa aggiudicataria, di tutta la documentazione afferente la corretta gestione contrattuale, normativa, amministrativa ed operativa del personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

I pagamenti verranno effettuati, **al netto** delle eventuali penali, **esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge n. 136/2010.**

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva. L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 9 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione

comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

ART.16 - REVISIONE PREZZI

Non prevista.

ART.17 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente.

A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa. La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell'ASIA. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell'ASIA e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio.

I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Impresa oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.

Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'azienda aggiudicataria. Nel caso di giudizio l'ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ART.18 - PENALI



ISO 9001 - Cert. n.285110



L'ASIA applicherà - per le ipotesi di violazione degli obblighi di cui al presente CSA ed allegati, le seguenti penali:

- a) mancato ritiro del rifiuto: penale di € 500,00 per ogni giorno e per ogni carico in cui viene riscontrata l'inadempienza e fino ad un massimo di 2 giorni. Nell'ipotesi in cui l'inadempienza dovesse superare il limite di 2 giorni in un mese l'ASIA provvederà a risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 21. Nell'ipotesi in cui l'ASIA dovesse provvedere all'esecuzione del servizio a propria cura e spese i relativi costi saranno addebitati in aggiunta alle penali di cui sopra;
- b) per ogni automezzo inviato in ritardo rispetto agli orari stabiliti sarà comminata una penale di € 75,00 per ogni ora di ritardo e fino alla 3^a ora; oltre tale ritardo l'automezzo sarà considerato come non inviato e pertanto sarà applicata la penale di cui al precedente punto a);
- c) per il mancato invio dei formulari sarà applicata una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 10 punto 6 lettera C del Disciplinare Tecnico.
- d) ogni altra violazione degli obblighi dell'aggiudicataria che pregiudichi la corretta esecuzione dell'appalto: penale di € 100,00 per ogni singola inadempienza.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 21.1 del presente CSA.

ART. 20 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO

21.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) si verifichi, da parte dell'Impresa, la **mancata assunzione del servizio** alla data stabilita dall'ASIA;
- b) si verifichi la **sospensione ingiustificata del servizio** per più di 48 ore;
- c) nelle ipotesi di cui al precedente art. 18 del CSA;
- d) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 19 e 20 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- e) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- f) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- g) vengano accertate da parte dell'ASIA e/o dagli organi di vigilanza e controllo fatti e condizioni di gravi carenza di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare l'incolumità dei lavoratori;
- h) si verifichi **la sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale** delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- i) per mancato rinnovo delle **autorizzazioni** previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- j) qualora a carico dell'impresa venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82;
- k) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;

- l) nelle ipotesi di cui alla legge 136/2010 e sue successive ii. e mm. per la violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità, per quanto compatibili con la nuova normativa.
- m) venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi della legge 152/06 e sue successive ii. e mm.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione, anche mediante semplice nota scritta, ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. **Nelle ipotesi di cui alla lett. l) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità.**

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

21.2 Recesso

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a/r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà **esclusivamente** un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo. In ogni caso l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a **qualsiasi ulteriore eventuale pretesa** anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

ART.23 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.



ISO 9001 - Cert. n.285110

